

Modello CU

Gentile Cliente,

i sostituti d'imposta, ovvero, i datori di lavoro e i committenti, devono rilasciare la Certificazione unica 2020 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata entro il 31 marzo 2020, mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo 2020, in via telematica.

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di riferimento, allo scopo di conoscere la corretta procedura da seguire e intendiamo fornire una risposta alle domande più frequenti sul tema.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

<i>Normativa e prassi</i>	<i>2</i>
<i>Le scadenze</i>	<i>2</i>
<i>Destinatari</i>	<i>3</i>
<i>Modalità di trasmissione</i>	<i>3</i>
<i>Presentazione 730 – Obbligo e Esonero</i>	<i>4</i>
<i>Regime Sanzionatorio</i>	<i>5</i>
<i>Documenti da consegnare</i>	<i>5</i>



Normativa e prassi

I sostituti d'imposta, mediante la Certificazione unica 2020 (Cu), certificazione unica che ha sostituito il vecchio modello CUD, attestano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, nonché, i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.



RICORDA - la Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica, termine che cadendo di sabato è oggetto di **proroga automatica a lunedì 9 marzo**.



La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero, entro il 31 ottobre 2020.

Le scadenze

La certificazione unica 2020, da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate e successivamente, da consegnare al percipiente, deve contenere i compensi corrisposti nell'arco del 2019 relativi ai redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale.

La CU si sdoppia in due diversi modelli:

- | | |
|--|---|
| • II MODELLO SINTETICO , da consegnare ai sostituiti. | • II MODELLO ORDINARIO , da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate. |
|--|---|

Le scadenze della CU 2020 sono le seguenti:


- Entro il 7 marzo 2020, posticipato al 9, le CU devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario;
- Entro il 31 marzo la CU 2020 dovrà essere consegnata, tramite il modello sintetico, agli interessati;
- Entro il 31 ottobre, è fissato il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili, mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
- Entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Destinatari

Sono destinatari del modello CU 2020:

- I lavoratori dipendenti;
- I pensionati;
- I percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- I percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Modalità di trasmissione



Il sostituto d’imposta può trasmettere al contribuente la certificazione:

- in formato elettronico, da utilizzare solo nei confronti di soggetti dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione;
- in formato cartaceo, consegnato in duplice copia, e firmata dal datore di lavoro.

Presentazione 730 – Obbligo e Esonero

E' esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi:

- Il contribuente che nell'anno di riferimento della Certificazione Unica ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.
- Il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni".



OSSERVA - il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione, che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi:

I soggetti che, all'interno della Certificazione Unica, hanno portato in detrazione oneri di cui non si gode più del diritto, e che pertanto, devono essere restituite, ad esempio: detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali;

I contribuenti che, oltre al reddito attestato dalla Certificazione Unica, risultano titolari di altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.);

I contribuenti che abbiano certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo, nel caso in cui per quest'ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d'acconto.



RICORDA – lo Studio è a disposizione per la redazione della Dichiarazione dei Redditi o del mod. 730 con particolari agevolazioni sulle tariffe per i dipendenti delle Vs aziende.



Regime sanzionatorio – TRASMISSIONE TELEMATICA

L'obbligo di trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, infatti, è prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Documenti da consegnare

Coloro che, gestendo in proprio la contabilità, vorranno incaricare il ns Studio della predisposizione delle certificazioni, dovranno consegnare i seguenti documenti in copia:

- modelli F24, da febbraio 2019 a gennaio 2020, per pagamento delle ritenute d'acconto e contributi gestione separata, quest'ultimi relativi a note occasionali eccedenti € 5.000,00; allegare ad ogni F24 le copie delle fatture per compensi, provvigioni e note occasionali per le quali sono state versate le ritenute;
- fatture contribuenti minimi e forfettari pagate nel corso dell'anno 2019;
- è opportuno che sulle copie delle fatture sia indicata anche la data di pagamento delle stesse;
- in caso di provvigioni riportare sulla fattura se trattasi di:
 - Procacciatore
 - Agente monomandatario
 - Agente plurimandatario
- schede contabili anno 2019 e 2020 del conto relativo a "debiti ritenute d'acconto".

Non essendo in grado di verificare se la documentazione ricevuta sia tutta quella in vostro possesso o meno, Vi preghiamo di porre la massima attenzione, anche in considerazione del profilo sanzionatorio sopra evidenziato.

Si prega di voler consegnare la documentazione sopra indicata entro e non oltre il 24/02/2020, in particolar modo in caso di percipienti che dovranno predisporre il modello 730 visto il regime sanzionatorio in vigore.



Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.

